

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Famiglietti Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 12 GIU. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, Il 12 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, Il 12 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____.

Dalla Residenza Municipale, Il

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Data 11/05/2012

OGGETTO: Art. 35 del Regolamento Edilizio Comunale - Determinazioni.

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di maggio alle ore 18.15 nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente / Assente	CONSIGLIERI	Presente / Assente
<i>FAMIGLIETTI Carmine</i>	<i>presente</i>	<i>MARTONE Gaetano</i>	<i>presente</i>
<i>FAMIGLIETTI Michele</i>	<i>presente</i>	<i>MAZZEO Giuseppe</i>	<i>assente</i>
<i>MONTALBETTI Fabio</i>	<i>presente</i>	<i>PRIMAVERA Giovanni</i>	<i>assente</i>
<i>MARTONE Felice</i>	<i>presente</i>	<i>BARDARO Euplio</i>	<i>presente</i>
<i>PECORARI Corrado Giuseppe</i>	<i>presente</i>	<i>COSTANTINO Giuseppe</i>	<i>presente</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>presente</i>	<i>PASTORE Ciriaco</i>	<i>presente</i>
<i>CAPOBIANCO Michele</i>	<i>assente</i>		

Presenti n. 10

Assenti n.3

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Capobianco Michele, Mazzeo Giuseppe, Primavera Giovanni;

Presiede il Signor Famiglietti Carmine nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Visto l'art. 35 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301/170 del 23/03/1973 e D.P.C.R.C. n. 766 del 19/07/1973, che appresso si riporta:

I Piani Terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati di almeno cm. 30 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,80.

I Piani Terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta inferiore a m. 3,50 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza netta di m. 2,30.

Considerato che il patrimonio edilizio dell'intero territorio comunale è il risultato della ricostruzione post-sisma '80 per cui le ricostruzioni sono state realizzate in ossequio al Piano di Recupero Approvato PIANO DI RECUPERO approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 17.04.1983 chiarita con delibera C.C. n. 25 del 31/05/1983, resa esecutiva dal Co.Re.Co. di Avellino in data 03.06.1983 prot. n. 29378 redatto in ossequio alla L. 05/08/1978, n. 457, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione ed in particolare l'art. 43 Art. 43. - Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni, comma 1 lettera b) che recita:

L'altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Visto il R.U.E.C. adottato con deliberazione di C.C. n. 32 del 12/02/2005 che all'art. 66 comma 2 se pure viene individuata una altezza di m. 3,50, al comma successivo tale altezza viene ridotta qualora i locali siano dotati di idonei impianti di aerazione e condizionamento termo igrometrico tali da consentire un grado di benessere in termini di temperatura, illuminazione ed umidità adeguati;

Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Visto il T.U.467/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ritenuto di dover adeguare il citato art. 35 alle tipologie di altezze esistenti nel territorio comunale,

con votazione : presenti n. 10, Votanti n. 10, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 1 (Costantino), voti astenuti n. 1 (Bardaro);

DELIBERA

Di rettificare l'art. 35 del Regolamento Edilizio Comunale, come appresso:

I Piani Terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati di almeno cm. 30 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70.

I Piani Terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta inferiore a m. 3,50 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. Tale altezza potrà essere ridotta equiparandola a quelle per le abitazioni di cui alla L. 05/08/1978, n. 457, qualora la superficie utile non ecceda i mq. 80 e che i locali siano dotati di idonei impianti di aerazione e condizionamento termoigrometrico tali da consentire un grado di benessere in termini di temperatura, illuminazione ed umidità adeguati.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza netta di m. 2,30.

Di dichiarare, con separata votazione e che ha il seguente esito: presenti n. 10, Votanti n. 10, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 1 (Costantino), voti astenuti n. 1 (Bardaro), il presente atto immediatamente esecutivo.